



CITTA' DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
POLIZIA MUNICIPALE

NUMERO 86 DEL 29/12/2016

OGGETTO:

D.Lgs. 114/1998, L.R. 28/199 e Circolare del 29.11.2011, prot. 0014984 /DB1607 Regione Piemonte - Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale - Settore Programmazione del Settore terziario commerciale - Vendite di fine stagione - D.G.R. 24.10.2016, n.16-4101-Fissazione del periodo per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici addì vintinove del mese di dicembre, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 31 marzo n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59” ha stabilito i principi e le norme quadro che disciplinano l’attività del commercio sia in sede fissa sia su aree pubbliche;

Rilevato che la Regione Piemonte ha dato attuazione al precitato decreto legislativo con propria Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114” e con la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114”, nonché con Circolare del 29 novembre 2011, Prot. 0014984 /DB1607 Regione Piemonte - Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale - Settore Programmazione del Settore terziario commerciale;

Vista altresì la Legge Regionale del 18 ottobre 2004 n. 27;

Valutato che la Regione Piemonte nel capo IV della Legge 28/99 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative previste dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 114/98 relativamente alla disciplina delle vendite straordinarie;

Con Deliberazione del 24 ottobre 2016, n. 16-4101, la Giunta Regionale ha individuato le date da cui far decorrere le vendite di liquidazione anno 2016, secondo quanto segue:

SALDI INVERNALI: dalla data del 05 gennaio 2017,

SALDI ESTIVI: dalla data del 01 luglio 2017;

Preso atto che la medesima deliberazione prevede che “il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale”;

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio del settore per il combinato disposto degli art. 107-109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e per gli articoli 69-70 dello Statuto Comunale,

Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna variazione a carico del bilancio comunale e pertanto si prescinde dal parere dell’Ufficio di Ragioneria;

DETERMINA

di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la decisione della Giunta Regionale, espressa con deliberazione 16-4101 del 24 ottobre 2016, avente ad oggetto " L.R. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l’anno 2017”, fissando nel contempo i periodi come di seguito indicato:

- DAL 05 GENNAIO 2017 FINO AL 02 MARZO 2017, per il periodo invernale.

- DAL 01 LUGLIO 2017 FINO AL 26 AGOSTO 2017, per il periodo estivo.

L’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Di dare atto che dal presente atto non discende alcuna variazione a carico del bilancio comunale e pertanto si prescinde dal parere dell’Ufficio di Ragioneria.

**Firmato Digitalmente dal Responsabile
del Servizio**

ACCHIARDI GIANLUCA